A.V.A.S.
ASSOCIAZIONE VELICA
ALTO SEBINO
Ass. Sportiva Dilettantistica

PORTO TURISTICO
Via delle Baracche, 6
24065 Lovere (BG)

AVAS ASD
ASSOCIAZIONE VELICA ALTO SEBINO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- STATUTO –

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "ASSOCIAZIONE VELICA ALTO SEBINO Associazione Sportiva Dilettantistica" (AVAS ASD), con sede in Lovere, via delle Baracche n 6.
2. È facoltà dell'Assemblea Straordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo del territorio nazionale, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato o all'estero.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione verrà accolta in via preliminare salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, secondo criteri predeterminati. La quota associativa deve essere versata dal socio all'atto della presentazione della domanda di ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile.
6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. (se non già tesserato FIV presso altri affiliati) tutti i propri soci che pratichino l'attività velica agonistica o ricoprano cariche elettive interne, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione e sussistendo i requisiti indicati al successivo art. 9 comma 1, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
5. Dette quote sono intrasmissibili ed hanno la durata per l'anno solare in corso.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
   a) dimissioni volontarie;

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea generale dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) la Commissione Amministrativa.

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
   a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
   b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
6. L'Assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Per le assemblee elettive, la scheda per la elezione delle cariche sociali dovrà prevedere:
   a. per il Consiglio Direttivo 5 preferenze
   b. per il collegio dei Probiviri 3 preferenze

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

c. per la Commissione Amministrativa 3 preferenze

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta integrata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del socio delegante, sino ad un massimo di due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo o posta ordinaria, o elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e pertanto entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea Ordinaria elettiva deve inoltre essere tenuta entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.
4. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali. Delibera con elezione a scrutinio segreto gli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
   f) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
   g) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
   h) elezione degli organi sociali elettivi decaduti;
   i) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria sia l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
5. Le votazioni inerenti argomenti che riguardino personalmente singoli soci, dovranno effettuarsi sempre a scrutino segreto.

Articolo 13 - Candidature

1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea elettiva.
2. Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione, nonché i componenti della Commissione Scrutatori.
3. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.
4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di sette componenti compreso il Presidente e viene eletto dall'assemblea dei soci con votazione a scrutinio segreto. Il socio eletto alla carica di consigliere con il numero maggiore di voti ha il dovere di convocare il consiglio direttivo entro 30 giorni dalla data della assemblea elettiva. In attesa della nomina del nuovo Presidente, la carica sarà ricoperta ad interim dal Presidente uscente. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito, entro 60 giorni dalla data della assemblea elettiva, elegge il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. La votazione per la nomina delle cariche all'interno del consiglio sarà effettuata a scrutinio segreto. Nell'eventualità che il nuovo consiglio non provveda ad eleggere le cariche sociali nel termine sopra indicato, il Presidente uscente ha il dovere di dichiarare decaduto il consiglio eletto e convocare una nuova assemblea straordinaria elettiva da tenersi entro 90 giorni dalla data della assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il quadriennio Olimpico, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario o, in sua assenza, da uno dei consiglieri presenti incaricato dal Consiglio Direttivo. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo dichiara un consigliere decaduto dopo 3 assenze continuative o 5

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

complessive nel corso di un anno solare.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei consiglieri originariamente eletti dalla Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni dal consiglio o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica ed entro trenta giorni dovrà essere convocata l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio. Nel corso del mandato il Presidente può rinunciare alla nomina pur mantenendo la carica di consigliere; in tal caso il consiglio provvederà alla nomina del nuovo Presidente con le modalità previste all'art. 14.1.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
3. indire le Assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
5. proporre al Collegio dei Probiviri provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) da adottare nei confronti dei soci.
6. attuare le finalità previste dallo statuto e attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Nei casi di urgenza grave può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

PORTO TURISTICO
Via delle Baracche, 6
24065 Lovere (BG)

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, del libro dei soci, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - La Commissione Amministrativa

1. La gestione amministrativa della Associazione è controllata da una Commissione amministrativa eletta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci che ne designa anche il Presidente. È costituita da tre componenti effettivi compreso il Presidente.
2. La Commissione Amministrativa potrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Fermo restando che la responsabilità del bilancio resta a carico del Consiglio Direttivo, la Commissione Amministrativa ha la facoltà di redigere una relazione annuale che attesti la coerenza fra il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo ed i documenti contabili. Potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale; potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
3. Il Consiglio Direttivo, con almeno quattro settimane di anticipo rispetto alla data di convocazione della Assemblea dei Soci che preveda nell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, dovrà segnalare la chiusura della contabilità e la disponibilità della documentazione necessaria per la stesura della relazione annuale prevista dall'art. 21 comma 2. Nel caso la Commissione Amministrativa non provveda a quanto sopra indicato, la redazione del documento sarà effettuata dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi di volta in volta saranno sostituiti dal primo candidato non eletto nella votazione a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Ove non vi siano sostituti, la Commissione Amministrativa proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei membri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei membri sostituiti.

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri

L'organo di giustizia per la definizione delle controversie è il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. Ove non vi siano sostituti, il Collegio dei Probiviri proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Probiviri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Probiviri sostituiti.
2. Il Collegio dei Probiviri decide, su proposta del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Il Presidente AVAS ASD

sanzioni:
j)ammonizione;
k) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
l)radiazione.

3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre, in conformità a quanto previsto all'Art 8.2. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal deposito del reclamo deve convocare in conformità all'art. 11 l'assemblea straordinaria dei soci, che si dovrà tenere entro sessanta giorni dal deposito del reclamo
4. L'Assemblea decide a scrutinio segreto.
5. Le decisioni dei Probiviri e dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare

Articolo 23 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il bilancio potrà essere corredato dalla relazione di bilancio annuale redatta dalla Commissione Amministrativa
4. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 25 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 26 - Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi controversia che insorga tra l'associazione ed i soci o tra soci stessi correlata alla attività sociale deve essere sottoposta all'associazione. L'organo di giustizia per la definizione delle controversie è il Collegio dei Probiviri. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo in conformità a quanto previsto dall'art. 22.3.
Le decisioni dei Probiviri e dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria. L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Il Segretario Assemblea

Il Presidente Assemblea

Articolo 27 - Scioglimento

1. In prima convocazione l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea delibera lo scioglimento con almeno i 3/4 dei soci votanti presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. La richiesta di convocazione dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione velica sportiva dilettantistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.

Lovere, 30 marzo 2019

Il segretario dell'Assemblea	Il Presidente dell'Assemblea	Il Presidente AVAS ASD
Tecchi Giuseppina		

Tecchi Giuseppina
Il Segretario Assemblea
Il Presidente Assemblea
Il Presidente AVAS ASD